



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
68	16-07-2023

OGGETTO:	ORDINANZA MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA PALCOSCENICI STELLATI E DEI GRANDI EVENTI
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Premesso che:

- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, è opportuno adottare apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e di ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety, in occasione della Rassegna Palcoscenici Stellati e dei grandi eventi estate 2023 per i giorni 16/18/21 luglio 2023 e 07/13/25/26 Agosto 2023, che si terranno in Piazza Aranci e per i quali è prevista la partecipazione di un numero elevato di persone;
- per la realizzazione dell'evento vengono applicate le direttive già impartite dal Comitato Comunale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica riunitosi nelle date di 13 Luglio 2023 e che i tecnici competenti predispongono le relative relazioni ed attestazioni, nonché certificazioni circa il rispetto delle suddette prescrizioni, asseverando il rispetto delle disposizioni date in sede di riunione;

Dato atto che per la realizzazione della manifestazione in sicurezza è stato predisposto il relativo Piano;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e di lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti immediatamente successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/ o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione, a partire dalle 20:00 dei giorni di spettacolo e fino alle ore 24:00:

- a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro od in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle persone nelle zone interessate dall'afflusso di pubblico;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 " Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non*

contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell’adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l’interesse alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è fatto divieto a chiunque, a decorrere dalle 20:00 dei giorni di spettacolo e fino alle ore 24:00, in occasione della Rassegna Palcoscenici Stellati e dei grandi eventi estate 2023 per i giorni 16/18/21 luglio 2023 e 07/13/25/26 Agosto 2023, nella Piazza Aranci e zone limitrofe della manifestazione:

a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro od in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

b) il consumo e la detenzione di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;

2) è fatto obbligo, a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

3) i divieti e l’obbligo di cui ai precedenti punti 1) e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

- l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall’articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 comma 1 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;

- il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Giuliano Vitali, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;

- la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

1) di incaricare la Polizia Municipale, il Servizio cultura e l’U.O. Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l’attuazione della presente ordinanza;

2) di incaricare l’U.O. URP e Stampa di assicurare l’immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio

del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;

3) di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura UTG di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio cultura;
- U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa